

# Lo statuto del Siulp

## **Articolo 1. COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE**

E' costituito tra gli appartenenti alla Polizia di Stato senza distinzione di sesso, ruolo, qualifica, funzione il Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia (Siulp).

Il Siulp è parte del mondo del lavoro e si ispira alla concezione e alla tradizione sindacale confederale.

I rapporti interni al SIULP sono improntati all'unitarietà e alla pari dignità tra le diverse componenti ideali e culturali di ispirazione confederale, nel rispetto della rappresentatività di ciascuna, democraticamente espressa. Il Siulp Nazionale ha sede in Roma.

## **Articolo 2. DEFINIZIONE**

Il Siulp è organizzazione nazionale dei lavoratori della Polizia di Stato che, indipendentemente da ogni opinione politica, convinzione ideologica, fede religiosa o appartenenza a gruppo etnico, approvando e praticando i principi del presente statuto, considera la fedeltà alla libertà e alla democrazia fondamento dell'attività sindacale, e l'unità sindacale un bene irrinunciabile.

Il Siulp opera costantemente per impedire ogni atto suscettibile di provocarne la divisione o l'indebolimento, al fine di salvaguardare e sviluppare al massimo la forza e il potere sindacale dei lavoratori della Polizia di Stato.

## **Articolo 3. DEMOCRAZIA DI ORGANIZZAZIONE**

L'approvazione delle piattaforme e degli accordi sia a livello nazionale che decentrato deve avvenire nel rispetto del principio della consultazione. Gli organismi statuari stabiliscono le relative modalità.

## **Articolo 4. FINALITA' E COMPITI**

Il Siulp fonda il proprio programma e uniforma la propria azione al rispetto ed all'applicazione integrale della Costituzione Repubblicana, particolarmente per quanto riguarda lo sviluppo dei diritti e delle libertà democratiche, l'elevazione – in un quadro di pari opportunità tra i sessi – delle condizioni professionali, culturali, economiche e sociali dei lavoratori, l'affermazione del ruolo fondamentale e insostituibile che il movimento sindacale di ispirazione confederale ha nella realizzazione di una società democratica e moderna.

Il Siulp per il raggiungimento delle finalità che si prefigge sviluppa, tra l'altro, un'azione volta a:

- stimolare l'istituto della Polizia di Stato, al fine di conseguire una più elevata qualificazione professionale degli operatori di Polizia e condizioni ottimali di sicurezza per il cittadino e lo stesso operatore sulla base di un migliore rapporto di collaborazione;
- ricercare e perseguire le soluzioni più idonee ai problemi normativi ed economici e alla condizioni di lavoro e di vita degli operatori di Polizia operando costantemente per realizzare il più elevato grado di tutela dei diritti della categoria nonché della altre forze di Polizia che rivestono carattere militare;
- rafforzare i rapporti con le rappresentanze e, specificatamente, con i sindacati confederali di categoria degli altri corpi di Polizia, per favorire un processo di democratizzazione, e di riforma degli apparati dello Stato, nella prospettiva di adeguamento alle esigenze della collettività e di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
- assistere i lavoratori della Polizia nelle controversie derivanti dal rapporto di lavoro e tutelari nell'esercizio dell'attività sindacale;
- promuovere rapporti con le organizzazioni sindacali internazionali, in particolare modo con quelle che organizzano i lavoratori della Polizia;
- sensibilizzare e rendere consapevole l'opinione pubblica dei problemi dei lavoratori della Polizia, nonché dell'azione sindacale che conduce il SIULP;
- perseguire il raggiungimento della pienezza dei diritti civili, politici e sindacali per gli operatori della Polizia;
- promuovere specifiche iniziative legislative, politiche, culturali e sociali per i lavoratori di Polizia in quiescenza e dar vita alla Consulta Pensionati.

## **Articolo 5. AUTONOMIA SINDACALE**

Il Siulp considera la sua autonomia di iniziativa sindacale ed organizzativa un patrimonio da difendere e valorizzare.

Il Siulp è autonomo dai partiti, dalle formazioni politiche e dal Governo e si finanzia esclusivamente attraverso i contributi consentiti dalla legge.

## **Articolo 6. DEMOCRAZIA E UNITA' SINDACALE**

Gli iscritti al Siulp, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche qualifica e ruolo, hanno pari dignità e diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.

Gli iscritti concorrono alla formazione dei gruppi dirigenti valorizzando non le appartenenze ma l'impegno e la capacità individuale. Partecipano altresì alla

determinazione delle decisioni politiche e hanno diritto all'informazione su ogni attività del Siulp.

Le iscritte e gli iscritti partecipano all'attività dell'Organizzazione, rendendone feconda la vita democratica, contribuiscono alla vita del sindacato attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto.

Le iscritte e gli iscritti improntano i propri comportamenti a lealtà e rispetto dei valori e delle finalità del Siulp.

Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere il loro compito con piena lealtà, coscienza delle responsabilità che ne derivano, improntando la loro azione al rispetto dei deliberati degli organi statuari.

Il dissenso si può manifestare all'interno dell'organizzazione attraverso adeguate forme di tutela.

I rappresentanti designati o eletti su candidature del Siulp nei vari organismi, consigli e commissioni sostengono e attuano le politiche e gli indirizzi decisi dagli organismi statuari.

Il Siulp considera l'unità e la democrazia sindacale valore e obiettivo strategico, fattore determinante del rafforzamento del potere contrattuale dei lavoratori, condizione per allargare l'area dei consensi e delle adesioni.

## **Articolo 7. POLITICHE ORGANIZZATIVE – QUOTA FEMMINILE**

Ciascuna struttura del Siulp, nella propria attività politico – sindacale e di contrattazione deve sollecitare lo sviluppo del rapporto partecipativo dei lavoratori, favorendo il coinvolgimento e l'aggregazione delle donne e dei giovani ai fini di una loro presenza adeguata e di un ruolo pieno nel sindacato.

Gli organismi statuari ad ogni livello devono favorire la presenza di quadri femminili.

## **Articolo 8. STRUMENTI DI LOTTA**

Il Siulp persegue le finalità sindacali avvalendosi di tutti gli strumenti consentiti dalla Costituzione e dalla legge.

## **Articolo 9. USO DELLA SIGLA**

La sigla e il simbolo "Siulp" appartengono esclusivamente al SIULP e possono essere utilizzati solo dagli organi statuari in carica.

## **Articolo 10. NORME GENERALI**

Il Siulp realizza i propri scopi e organizza la propria attività ispirandosi ai principi della democrazia e, nel superiore interesse della collettività, non ricorre all'esercizio del diritto di sciopero, ma individua e realizza mezzi di lotta e di pressione diversi per raggiungere i propri obiettivi.

Ai fini delle elezioni, delle votazioni e della vita interna del Siulp si fa rinvio ai regolamenti approvati per lo svolgimento dei Congressi, che hanno valenza nel periodo che intercorre tra un congresso e un altro.

La riunione degli organismi previsti dal presente statuto viene decisa dalla Segreteria e convocata dal Segretario Generale.

Qualora 1/3 dei membri dell'organismo chieda la convocazione dello stesso il Segretario Generale ha l'obbligo di convocarlo entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora ciò non avvenga la richiesta va inoltrata alla Segreteria Nazionale che convocherà l'organismo entro una settimana dal ricevimento della richiesta.

A seguito della richiesta di 1/3 dei Suoi membri la convocazione del direttivo nazionale deve essere effettuata entro i successivi 15 giorni.

Ove non sia diversamente disposto, le riunioni degli organi del Siulp sono validamente costituite quando risultino presenti almeno la metà più o meno dei componenti e le delibere sono valide se adottate a maggioranza dai presenti.

L'elettorato attivo e passivo può essere attribuito solo agli appartenenti alla Polizia di Stato in attività di servizio, ed in regola con il pagamento del contributo associativo del mese precedente.

Tutte le cariche direttive sono elettive; le vacanze che si verificassero, tra un Congresso e l'altro, negli organi dirigenti sono colmate con il primo dei non eletti della lista di appartenenza nel caso in cui questo risulti da verbale redatto al termine dell'elezione dell'organo in cui si è venuta a creare la vacanza. In caso di impossibilità si procede per cooptazione degli organi direttivi, fino ad un massimo del 20% con gli stessi criteri di rappresentatività utilizzati per le elezioni.

Si procederà al congresso straordinario qualora le vacanze negli organici siano superiori al 50%. Se le vacanze sono comprese tra il 20% e il 50%, l'organismo si ridurrà proporzionalmente.

Il componente degli organi previsti dallo Statuto è considerato decaduto se si assenta senza giustificato motivo per tre sedute consecutive e comunque dopo un anno di assenza anche se giustificata qualora trattasi di membro di direttivo o di membro di Segreteria.

## **Articolo 11. STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

L'associazione Siulp è costituita degli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.

IL Siulp organizzativamente si articola in:

- sezione sindacale
- struttura Provinciale
- struttura Regionale
- struttura Nazionale.

## **Articolo 12. CONGRESSI**

Il Congresso è il massimo organo deliberante di ciascuna delle istanze della struttura organizzativa del Siulp.

Il Congresso si riunisce ordinariamente ogni 4 anni su convocazione dell'organo deliberante competente salva la convocazione straordinaria deliberata dallo stesso organo, nonché il caso previsto dall'art.10 comma 10.

Il Congresso è altresì convocato in via straordinaria su richiesta motivata di un numero di iscritti pari ad un terzo a livello nazionale e alla metà a quelli regionali provinciali.

L'ordine del giorno del Congresso sarà formulato dallo stesso organo e sarà reso noto almeno quindici giorni prima della convocazione del Congresso.

La stessa modalità sarà seguita per Congressi Nazionale, Regionali, Provinciali e di base.

I compiti del Congresso sono:

- definire gli orientamenti generali da seguire da parte di tutte le strutture;
- eleggere il consiglio generale;
- eleggere il Collegio dei sindaci;
- eleggere i Probiviri.

## **Articolo 13. SEZIONE SINDACALE**

La sezione sindacale è la struttura di base del Siulp; prende il nome del posto di lavoro e delle località ove ha sede; essa può essere costituita in ogni luogo di lavoro con almeno 10 iscritti.

Nel posto di lavoro con meno di 10 iscritti si può procedere all'elezione di un rappresentante. Per il calcolo dei delegati si procede accorpandolo con altri posti di lavoro.

Alla sezione sindacale appartengono i lavoratori della Polizia di Stato iscritti al Siulp essa assolve ai seguenti compiti:

- organizza il Congresso e le assemblee della Sezione sindacale;

- provvede all'azione di proselitismo, di informazione, propaganda e tesseramento sul posto di lavoro;
- conduce d'intesa con la Segreteria Provinciale le vertenze con la propria controparte naturale in materia di ambiente
- di lavoro, salubrità e mense e vigila sull'applicazione degli accordi;
- elegge il delegato o la Segretaria della Sezione sindacale;
- elegge i delegati al Congresso Provinciale.

#### **Articolo 14. STRUTTURA PROVINCIALE**

La struttura provinciale rappresenta il Siulp nella provincia e attua la contrattazione decentrata nell'ambito delle direttive generali del Sindacato. Elabora la politica sindacale provinciale, cura la propaganda e il proselitismo, provvede alla tempestiva informazione, raccorda la propria azione con la struttura regionale e nazionale.

Organi della Struttura Provinciale sono:

- Congresso Provinciale;
- Direttivo Provinciale;
- Segreteria Provinciale;
- Collegio dei Sindaci;
- Assemblea dei quadri provinciali.

Nelle province con un numero di almeno 1.000 iscritti può essere costituito il Consiglio Generale Provinciale.

L'assemblea dei quadri è la riunione dei delegati dei posti di lavoro e dei membri delle Commissioni previste dagli accordi sindacali.

L'assemblea è organo esclusivamente consultivo della Segreteria Provinciale e viene convocata dalla stessa Segreteria.

#### **Articolo 15. CONGRESSO PROVINCIALE E I SUOI COMPITI**

Il Congresso Provinciale:

- esamina e discute l'attività del Siulp sul territorio provinciale;
- stabilisce gli indirizzi cui dovrà attenersi l'attività futura;
- discute e vota le tesi congressuali nazionali;
- discute e vota i documenti congressuali da presentare al Congresso Regionale e Nazionale;
- elegge il Direttivo Provinciale e/o il Consiglio Generale Provinciale dove previsto, il Collegio dei Sindaci e i delegati al Congresso Regionale e Nazionale.

## **Articolo 16. ORGANI PROVINCIALI**

Il Consiglio Generale/Direttivo Provinciale, la Segreteria e il Collegio dei Sindaci della Struttura Provinciale hanno le medesime attribuzioni degli analoghi organi nazionali rapportate alla propria dimensione territoriale.

Il Segretario Generale provinciale e la Segreteria Provinciale sono eletti dal Direttivo Provinciale o dal Consiglio Generale Provinciale nelle sedi dove è previsto.

## **Articolo 17. STRUTTURA REGIONALE**

La Struttura Regionale ha compiti di carattere organizzativo, di coordinamento delle attività di studio, formazione sindacale, ricerca e approfondimento culturale rappresentando il Siulp nei confronti delle autorità e degli Enti aventi rappresentanza regionale.

Assolve ai compiti di formazione, attività servizi e centri di consulenza per i colleghi.

D'intesa con le Strutture Provinciali coordina la contrattazione decentrata per gli uffici organizzati su dimensione pluri

-provinciale. Essa è chiamata altresì a supportare l'iniziativa delle Strutture Provinciali con una serie di servizi centralizzati.

Organi della Struttura Regionale sono:

- il Congresso Regionale;
- il Direttivo Regionale;
- la Segreteria Regionale;
- il Collegio dei Sindaci
- il Collegio dei Probiviri.

## **Articolo 18. IL CONGRESSO REGIONALE E I SUOI COMPITI**

Il Congresso Regionale deve essere effettuato dopo i Congressi Provinciali e in preparazione del Congresso Nazionale.

Il Congresso Regionale ha i seguenti compiti:

- esaminare e discutere le politiche e l'attività del Siulp nella regione;
- discutere e votare le tesi congressuali nazionali;
- esaminare i documenti approvati dai Congressi Provinciali;
- discutere e votare i documenti congressuali;
- discutere e votare la relazione finanziaria;
- eleggere il Direttivo Regionale, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri.

## **Articolo 19. ORGANI REGIONALI**

Il Direttivo e la Segreteria della Struttura Regionale hanno le medesime attribuzioni degli analoghi organi nazionali, rapportate alla propria dimensione territoriale.

I Segretari Generali Provinciali sono membri di diritto del Direttivo Regionale. Il Segretario Generale Regionale e la Segreteria Regionale sono eletti dal Direttivo Regionale.

Per la Valle d'Aosta gli organismi, i compiti ed i contributi sindacali di cui agli articoli 14,15,16 e 25, sono assorbiti dalla Struttura Regionale.

## **Articolo 20. ORGANI NAZIONALI**

Organi della Struttura Nazionale sono:

- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Generale;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Direttivo;
- la Segreteria.

## **Articolo 21. CONGRESSO NAZIONALE**

Compiti del Congresso Nazionale sono:

- elaborare le linee di politica sindacale del Siulp da eseguirsi da parte di tutte le strutture;
- eleggere il Consiglio Generale;
- eleggere il Collegio dei Sindaci;
- eleggere il Collegio dei Probiviri;
- approvare le modifiche dello Statuto.

Solo al Congresso compete il compito di deliberare sullo scioglimento del Sindacato.

Tale decisione, per essere valida, deve essere presa a maggioranza qualificata di tre quarti dei voti rappresentati. In tale sede si delibererà anche sulla destinazione del patrimonio del Siulp.

## **Articolo 22. CONSIGLIO GENERALE NAZIONALE**

Il Consiglio Generale Nazionale è l'organo deliberante del Sindacato fra un Congresso e l'altro. Esso è convocato dalla Segreteria di norma due volte l'anno ed ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta da un terzo dei suoi membri.

E' composto da 150 membri eletti dal Congresso nazionale più la quota per la rappresentanza femminile.

Sono compiti del Consiglio Generale Nazionale:

- deliberare sulla politica generale del Siulp;
- eleggere il Segretario Generale e la Segreteria Nazionale;
- eleggere il Direttivo Nazionale.

### **Articolo 23. DIRETTIVO NAZIONALE**

IL Direttivo Nazionale è l'organo di direzione politica del Siulp nell'ambito delle decisioni assunte dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Generale Nazionale ed approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Il Direttivo Nazionale è composto da non più di trentatré membri più la Segreteria Nazionale.

E' convocato dalla Segreteria Nazionale di norma una volta al mese o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Compete al Direttivo Nazionale assicurare la tempestiva verifica delle linee di iniziativa e di azione del Siulp ed il necessario coordinamento delle strutture in cui il Siulp si articola.

### **Articolo 24. SEGRETERIA NAZIONALE**

La Segreteria Nazionale è l'organo politico di direzione esecutiva del Siulp. Ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio Generale Nazionale e del Direttivo Nazionale del Siulp. Assicura la direzione delle attività del Sindacato e il rapporto con le strutture territoriali.

La Segreteria Nazionale gestisce l'attività nazionale del SIULP per l'ordinaria amministrazione; rappresenta il Siulp nei confronti delle controparti nazionali in tutte le fasi della contrattazione e può intervenire in quelle di contrattazione articolata sul territorio.

La Segreteria Nazionale delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d'urgenza.

Tali ultime devono essere sottoposte alla ratifica dell'organo ordinario competente.

Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria Nazionale e rappresenta legalmente il Siulp di fronte a terzi e in giudizio. In caso di

assenza e/o impedimento constatato dal Direttivo Nazionale tale rappresentanza è attribuita ad altro componente la Segreteria Nazionale.

## **Articolo 25. CONTRIBUTI SINDACALI E SOLIDARIETA'**

I Contributi sindacali versati dai lavoratori saranno ripartiti fra le varie istanze sulla base di criteri, anche differenziati, stabiliti dal Consiglio Generale Nazionale al fine di generalizzare ed omogeneizzare lo sviluppo delle strutture e delle attività del sindacato nell'intero territorio del Paese.

## **Articolo 26. AUTONOMIA AMMINISTRATIVA, AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO**

Il Segretario Generale delle strutture del Siulp a livello nazionale, regionale e provinciale è responsabile delle questioni legali ed amministrative.

Le strutture del Siulp nazionale, regionale e provinciale sono amministrativamente e giuridicamente autonome nel rispetto delle linee deliberate dal Consiglio Generale Nazionale.

Tutte le strutture sono obbligatoriamente tenute a presentare i bilanci consuntivi e preventivi annuali, i quali devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale entro il mese di aprile, al fine di ottenere il bilancio complessivo della organizzazione, sul quale la Segreteria Nazionale relaziona al primo Consiglio Generale utile.

La Segreteria Nazionale esercita controlli amministrativi sulle strutture regionali e territoriali circa la regolarità di gestione e in particolare:

- l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi entro il mese di marzo di ogni anno come stabilito;
- la corrispondenza tra entrate e uscite tali da evitare disavanzi con indebitamenti.

Qualora dai controlli dovessero emergere violazioni amministrative, la Segreteria Nazionale assume i provvedimenti politici e amministrativi necessari, ordinari e straordinari, al fine di ricondurre alla normalità la situazione.

I bilanci delle varie istanze nazionali, regionali e provinciali del Siulp sono resi noti agli organismi e agli iscritti. I bilanci si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e devono essere presentati per l'approvazione ai rispettivi Direttivi entro il successivo 30 marzo.

La mancata presentazione di bilanci che devono essere inviati alla struttura nazionale è sanzionata con la sospensione dei contributi di propria spettanza.

I rapporti finanziari tra le strutture sono improntati al principio della reciproca solidarietà.

Il patrimonio sociale di ogni istanza provinciale e regionale e di quella nazionale è costituito dai beni mobili e dai beni immobili opportunamente inventariati secondo i valori di acquisto, a cura delle rispettive Segreterie.

La revoca dell'iscrizione al Siulp fa perdere ogni diritto sui beni e sul patrimonio del Siulp.

Il Siulp Nazionale non è responsabile delle obbligazioni assunte dalle altre sue strutture.

## **Articolo 27. ADEGUAMENTO DELLO STATUTO**

Ai sensi dell'art. 111, comma 4 – quinquies, del d.P.R. 22/12/1986, n° 917, il presente Statuto viene integrato, come disposto dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, con le seguenti norme:

- è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;
- in caso di scioglimento del Sindacato, per qualunque causa sia dovuto, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del Sindacato stesso ad altra Struttura sindacale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662;
- il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile né restituibile.

## **Articolo 28. COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI**

Le istanze nazionali, regionali, provinciali cui competono gestioni finanziarie devono eleggere nel proprio Congresso un Collegio dei Sindaci Revisori nel numero di tre effettivi, di cui un presidente, e due supplenti con il compito di:

- controllare l'amministrazione;
- verificare le entrate;
- verificare la regolarità di tutte le spese;
- verificare la consistenza e la destinazione delle eccedenze attive;
- verificare i bilanci preventivi e consuntivi da presentare per approvazione ai rispettivi Direttivi, corredati da una loro relazione contabile; controllare gli inventari dei beni mobili ed immobili ; presentare ai rispettivi Congressi una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro. A questo fine le strutture devono tenere la contabilità

a disposizione del Collegio dei Sindaci Revisori della struttura interessata e della Segreteria Nazionale

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori, non possono rivestire cariche direttive o esecutive a livello della struttura di cui sono Sindaci Revisori e partecipano unicamente, senza diritto di voto, alle riunioni dei rispettivi organismi deliberanti quando è in discussione il bilancio. La Segreteria Nazionale e le Segretarie Regionali e Provinciali presentano annualmente il bilancio consuntivo e preventivo al Collegio dei Sindaci Revisori e questi riferisce con relazione scritta ai rispettivi organi eletti dal Congresso.

### **Articolo 29. INCOMPATIBILITA', INELEGGIBILITA'E DECADENZE**

Le cariche esecutive, direttive, organizzative, di garanzia statutaria e di controllo patrimoniale ad ogni livello sono incompatibili:

- con le cariche governative ed elettive a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, nonché con la candidatura ai suddetti mandati. L'accettazione della candidatura comporta l'immediata decadenza da ogni carica sindacale e la non eleggibilità per i 18 mesi successivi dalla fine del mandato o, comunque, per un periodo analogo in caso di mancata elezione;
- con l'appartenenza agli organi esecutivi e direttivi dei partiti e dei movimenti politici a tutti i livelli.

Sono altresì incompatibili le seguenti cariche sindacali con gli incarichi amministrativi:

- Organismi a livello provinciale e Questore o Vice Questore vicario;
- Organismi Regionali o Provinciali e Dirigente di uffici articolati su base interprovinciale sede di contratto.

Chiunque si trovi nella condizione di cui sopra deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 15 giorni e trascorso tale termine decade dalla carica sindacale.

L'iscrizione al Siulp non è compatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete o palesi che pratichino principi contrari a quelli espressi dal presente Statuto o che, sotto qualsiasi forma, perseguano fini sindacali contrari a quelli del Siulp.

E' incompatibile svolgere attività di direzione nel Siulp con l'iscrizione ad associazioni di categoria a scopo sindacale.

La perdita della qualità di iscritto è causa di decadenza da cariche di qualunque specie eventualmente assunte nell'ambito dell'organizzazione o in enti controllati o partecipati dalla medesima.

### **Articolo 30. CUMULO DI CARICHE**

Non sono cumulabile tra di loro le seguenti cariche:

- Segretario Generale o membro della Segreteria Nazionale con Segretario Generale e membro di Segreteria Provinciale e Regionale;
- Segretario Generale Regionale con Segretario Generale Provinciale
- componente del Collegio dei Probiviri Nazionale, con quello Regionale
- componente del Collegio dei Sindaci Revisori Nazionale con quello Regionale e Provinciale.

Chiunque si trova nella condizione di cui sopra deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 15 giorni e trascorso tale termine decade dalla nuova carica.

### **Articolo 31. DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI – SANZIONI DISCIPLINARI**

E' passabile di sanzioni disciplinari l'iscritto al Siulp il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia dei diritti di altri iscritti e risulti lesivo per l'organizzazione sindacale e configuri violazioni di principi e norme dello Statuto.

Le sanzioni applicabili sono le seguenti in ordine di gravità:

- biasimo scritto;
- sospensione da 1 a 6 mesi dall'esercizio della facoltà di iscritto e conseguente destituzione dalla carica sindacale eventualmente ricoperta;
- l'espulsione dall'organizzazione.

Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per:

- comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto e del Regolamento; con le regole in essi precisati; con le corrette norme di leale comportamento nell'organizzazione; con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari;
- delitti dolosi, esclusi quelli di opinione, per i quali l'iscritto abbia subito condanna definitiva.

## **Articolo 32. COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

I Collegi dei Probiviri sono costituiti nelle strutture Siulp provinciali, regionali e in quella nazionale.

Compiti dei Collegi sono:

- provvedere all'istruttoria di ogni provvedimento disciplinare attivato su iniziativa di un organo dirigente o su segnalazione di un singolo iscritto;
- decidere, sulla base delle risultanze dell'istruttoria stessa, l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto; la decisione, anche se di archiviazione, deve essere motivata;
- decidere, in seconda istanza, sui ricorsi presentati dagli iscritti contro i provvedimenti disciplinari adottati nel collegio di prima istanza;
- il Collegio dei Probiviri nazionale decide, in ultima istanza, sui ricorsi presentati dagli iscritti contro i provvedimenti disciplinari adottati dalle istanze precedenti limitatamente alla verifica della regolarità delle procedure seguite;
- il Collegio dei Probiviri nazionale esprime, alle istanze che ne facciano richiesta, pareri su interpretazioni statutarie;
- il Collegio dei Probiviri nazionale, su richiesta scritta e motivata di un singolo iscritto o di un organismo, attiva controlli sulle procedure e sul carattere degli atti dei vari organismi e la loro rispondenza alle norme statutarie, al termine dei quali esprime un parere.

## **Articolo 33. DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI – SANZIONI DISCIPLINARI**

L'attivazione della procedura avviene sulla base di una segnalazione scritta e motivata di un qualsiasi organismo dirigente ed esecutivo di un semplice iscritto.

Detta segnalazione deve essere rivolta al Collegio dei Probiviri competente. Il Presidente investe della procedura il Collegio che designa, tra i suoi componenti, coloro che conducano l'istruttoria. Questi ultimi, ove ritengano la segnalazione palesemente infondata, possano richiedere al Collegio l'archiviazione del procedimento. L'eventuale decisione del Collegio in sede giudicante contraria all'archiviazione comporta la restituzione degli atti a chi ha condotto istruttoria e l'obbligo di acquisire ogni ulteriore idoneo elemento di conoscenza e valutazione.

In ogni caso l'attività istruttoria su ogni segnalazione di illeciti disciplinari deve concludersi non oltre novanta giorni dal ricevimento della segnalazione e la decisione del Collegio essere adottata non oltre quarantacinque giorni successivi alla trasmissione della risultanza istruttoria.

L'eventuale decisione di prolungamento dei termini previsti può essere assunta dal Collegio, con motivata sentenza da comunicare agli interessati,

entro la scadenza dei termini stessi, per non più di una volta e solo qualora non sia stata adottata la sospensione cautelare.

L'iscritto sottoposto ad addebito disciplinare deve, a cura del Collegio, essere immediatamente messo a conoscenza sia dei fatti che gli vengono addebitati sia degli elementi su cui si fondano. L'iscritto colpito da provvedimento disciplinare può ricorrere, entro i successivi sessanta giorni dalla decisione di seconda istanza, al Collegio dei Probiviri nazionale. Il ricorso sospende provvisoriamente l'esecutività della sanzione inflitta. In casi di particolare gravità il comitato direttivo competente può adottare in attesa dell'esito del ricorso, la sospensione cautelare. I Collegi dei Probiviri adottano le decisioni di loro competenza a maggioranza semplice dei componenti i Collegi medesimi.

#### **Articolo 34. RICORSO CONTRO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

E' facoltà dell'iscritto colpito dai provvedimenti disciplinari presentare ricorso al Collegio dei Probiviri competente.

In pendenza del ricorso è facoltà dell'organo direttivo che ha deciso in prima istanza sulla decisione presa accogliendo il ricorso stesso.

#### **Articolo 35. SOSPENSIONE CAUTELARE**

In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione, e comunque nei casi di procedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria componente può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso.

Il comitato direttivo relativo dovrà ratificare tale decisione. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.

#### **Articolo 36. DECADENZA PER INDEGNITA'**

L'iscritto condannato per gravi delitti o che comunque si renda moralmente indegno è dichiarato decaduto dalla qualità di iscritto con pronuncia dell'organo Direttivo della struttura di cui appartiene.

## **Articolo 37. GESTIONE STRAORDINARIA**

Nel caso di grave violazione dello Statuto, di mancato rispetto delle decisioni di organi statutari del Sindacato su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme di ripartizione dei contributi da parte delle strutture Provinciali e Regionali e di mancato rispetto delle norme di cui all'art. 26, il Direttivo Nazionale a maggioranza dei due terzi dei presenti può, con provvedimento motivato lo scioglimento di qualsiasi organo e la nomina di un commissario.

Tale potere, nei casi di urgenza, può essere esercitato dal Segretario Generale salvo ratifica da parte del Direttivo Nazionale nella sua prima riunione successiva.

## **Articolo 38. COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Il Commissario deve provvedere all'ordinaria gestione e a promuovere i provvedimenti per la ricostruzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Direttivo Nazionale che non può comunque superare i sei mesi.

Quando non siano venute meno le cause o non sia possibile provvedere alla ricostituzione il Commissario può chiedere una proroga del mandato che non potrà comunque portarsi oltre i tre mesi.

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art. 36 può essere nominato un commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

## **Articolo 39. NORMA FINALE**

Lo Statuto è da considerarsi vincolante dalla data della sua approvazione.

**APPROVATO ALL'UNANIMITA'  
DAL 5° CONGRESSO NAZIONALE  
CHIANCIANO TERME 10-13 DICEMBRE 2001**